

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 17/1931 (1931)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-32872>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

nahme an Konventsberatungen u. s. w. werden durch Dienstreglemente geregelt, die durch den Regierungsrat zu genehmigen sind.

C. Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 9. Das vorliegende Regulativ tritt rückwirkend auf 1. Januar 1929 in Kraft. Lehrer, die bei Beginn des Wintersemesters 1928/29 bereits 12 oder mehr Dienstjahre hatten, treten mit dem 1. Januar 1929 in den Genuß der Maximalbesoldung. Für die übrigen erhöht sich auf den nämlichen Zeitpunkt das Jahresgehalt unter angemessener Berücksichtigung der Dienstjahre.

§ 10. Dieses Regulativ ersetzt dasjenige vom 10. Juli 1919. Es ist im Amtsblatte und in der Gesetzessammlung zu veröffentlichen und den Lehrern der Kantonsschule und des Seminars in Sonderabdrücken zuzustellen.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

1. Decreto legislativo accordante diversi crediti per l'anno scolastico 1930—1931. (Del 3 novembre 1930.)

2. Decreto legislativo circa credito per l'aumento del numero degli Ispettori scolastici da 4 a 6. (Del 3 novembre 1930.)

2. Volksschule (Scuole primarie e Scuole Maggiori).

3. Legge circa il riparto tra lo Stato ed i Comuni degli oneri per l'insegnamento obbligatorio. (Del 30 dicembre 1930.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Esaminata la domanda di iniziativa popolare in materia di scuola pubblica, presentata il 31 marzo 1930 decide di non aderirvi e presenta il seguente

Controprogetto.

Art. 1. — L'onorario dei docenti delle Scuole Maggiori ed il 50 % dell'onorario dei docenti delle scuole primarie con gradazione superiore corrispondente appunto all'onorario per questa gradazione, sono a carico dello Stato.

Art. 2. — E' stanziata annualmente nel bilancio-preventivo una somma di fr. 55,000.— per sussidio straordinario ai Comuni montani

e rurali da versarsi in ragione del 60, 65, 70 e 75 %, avuto riguardo alla loro altitudine ed eccentricità, alle spese sopportate per la scuola ed al tasso d'imposta comunale, nonchè alle particolari condizioni economiche e demografiche.

§ 1. Il riparto sarà stabilito per decreto speciale del Gran Consiglio da rinnovarsi ogni biennio.

Art. 3. — Per il miglioramento degli edifizi scolastici comunali è stanziata annualmente nel bilancio-preventivo una somma di fr. 25,000.—.

Art. 4. — A tutti i Comuni del Cantone è fatto obbligo di acquistare e fornire gratuitamente, agli allievi delle scuole elementari maggiori e minori, il materiale scolastico.

Disposizioni transitorie ed abrogative.

Art. 1. — Il riparto di cui all'art. 2 resta per l'anno scolastico 1930—31 stabilito come segue:

E' assegnato un sussidio straordinario del 75 % sull'onorario dei docenti per la scuola primaria gradazione inferiore, ai seguenti Comuni:

Bedretto, Berzona, Bogno, Bosco Vallemaggia, Brè, Broglio, Calonico, Calpiogna, Campello, Campo Blenio, Campo Vallemaggia, Certara, Cimadara, Colla, Comologno, Corticiasca, Crana, Ghirone, Gresso, Insone, Isona, Marolta, Mugena, Osco, Piandera, Rasa, Roveredo Capriasca, S. Antonio, Scareglia, Vezio.

Un sussidio del 70 % è pure assegnato ai Comuni seguenti:

Anzonico, Aranno, Arosio, Auressio, Bidogno, Borgnone, Bosco-Luganese, Breno, Brione V., Brontallo, Cabbio, Carabbia, Carona, Casima, Castro, Cavagnago, Cerentino, Chironico, Cimo, Corippo, Cureggia, Fescoggia, Fusio, Frasco, Gerra Verzasca, Indemini, Iseo, Leontica, Linescio, Lopagno, Medeglia, Menzonio, Miglieglia, Monte, Mosogno, Palagnedra, Ponte-Valentino, Prato Sornico, Prugiasco, Robasacco, Russo, Sagno, Sobrio, Sonogno, Tremona, Vergeletto, Vernate, Villa-Luganese, Vogorno, Signôra.

Il detto sussidio sarà del 65 % per i seguenti Comuni: Aquila, Astano, Arogno, Bedano, Besazio, Brione s/Minusio, Bruzella, Camignolo, Campestro, Caneggio, Canobbio, Caverio, Chiggiogna, Coglio, Comano, Corzoneso, Gandria, Genestrerio, Giumaglio, Gnosca, Grancia, Gravesano, Intragna, Lavertezzo, Lodano, Loco, Mergoscia, Meride, Mezzovico, Moleno, Morbio Superiore, Muggio, Pedrinata, Salorina,, Sigirino, Sonvico, Torricella, S. Nazzaro, Arzo, Peccia.

E un sussidio del 60 % è pure assegnato ai Comuni seguenti:

Avegno, Aurigeno, Brusino-Arsizio, Cadempino, Caviano, Col-drerio, Croglio, Cugnasco, Gordevio, Gordola, Gorduno, Lodrino, Mairengo, Manno, Moghegno, Monteggio, Piazzogna, Pianezzo, Pre-

gassona, Preonzo, Pura, Ronco s/Ascona, Sessa, S. Abbondio, Vezia.

Art. 2. — Il presente decreto legislativo, abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è incaricato di sottoporlo alla votazione popolare a norma degli art. 18—19 e successivi della legge 3 dicembre 1892 regolante il diritto di iniziativa in materia legislativa.¹⁾ In caso di accettazione esso entrerà in vigore colla sua pubblicazione nel Bolletino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ritenuto che il contributo ed il sussidio in esso previsti saranno versati a partire dal 1° gennaio 1931.

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

4. Decreto legislativo circa riordinamento degli studi magistrali. (Del 20 gennaio 1930.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — Il capitolo II (Scuola Normale) della Sezione II (Insegnamento professionale di grado secondario) del Tit. II della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale, è sostituito dal seguente

Capitolo II.

Scuola Magistrale.

Art. 59. — La Scuola magistrale cantonale prepara i maestri e le maestre per i due gradi, inferiore e superiore, della scuola elementare.

Art. 60. — Essa ha sede in Locarno e comprende due sezioni: maschile e femminile.

Art. 61. — La Scuola magistrale rilascia dopo tre anni di studi la patente che abilita all'insegnamento nel grado inferiore delle scuole elementari. La patente necessaria per insegnare nel grado superiore (scuola maggiore) non può essere conseguita dai maestri di gradazione elementare se non dopo due anni, in seguito ad esame da organizzarsi presso la Scuola magistrale.

§. Alla sezione femminile potrà essere unito un corso per le maestre d'asilo quando non risultassero sufficienti allo scopo i corsi speciali ora in uso, i quali però dovranno sempre essere tenuti sotto la vigilanza della Scuola magistrale.

¹⁾ Angenommen am 8. März 1931.

Art. 62. — Titolo unico per l'ammissione alla Scuola magistrale è la licenza tecnica o ginnasiale, rilasciata da uno dei Ginnasi dello Stato.

Presso i due Ginnasi, maschile e femminile, di Locarno saranno istituiti dei corsi speciali destinati a preparare gli allievi prosciolti dal grado elementare superiore all'esame di ammissione alla IV classe del Ginnasio.

Art. 63. — Lo Stato assegna agli allievi e alle allieve, a titolo di sovvenzione, il reddito dei lasciti speciali, versa ai convitti un sussidio proporzionato alle effettive spese di sorveglianza e distribuisce, nei limiti della disponibilità del bilancio, fra gli alunni della sezione maschile che ne avessero bisogno e si distinguessero per studio e buona condotta, delle borse di studio.

Art. 64. — I sussidiati i quali, conseguita la patente, non accettano di dirigere una scuola pubblica per sei anni, devono rimborsare interamente le sovvenzioni ricevute. Quest'obbligo è proporzionato agli anni del magistero non esercitato per chi ha prestato parziale servizio.

Art. 65. — A ogni sezione della Scuola magistrale è annesso un convitto eretto a forma cooperativa, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. Lo Stato fornisce ai convitti la sede e la mobilia.

Art. 66. — La direzione della Scuola magistrale è affidata a un Direttore unico per le due sezioni. A ciascuna delle sezioni maschile e femminile e al relativo convitto possono essere preposti rispettivamente un vice-direttore e una vice-direttrice, incaricati in modo speciale della vigilanza morale e disciplinare.

Art. 67. — Annessa a ciascuna sezione della Scuola magistrale vi sarà una scuola pratica di applicazione. Lo Stato fornisce gratuitamente il materiale scolastico agli allievi di queste scuole. Anche le scuole maggiori, ed eventualmente le scuole elementari di Locarno, sono considerate come scuole pratiche.

Alla sezione femminile potrà essere annesso un giardino d'infanzia.

Art. 68. — La Scuola magistrale ha inoltre la propria biblioteca, un campo sperimentale di agraria, un gabinetto di scienze naturali in ciascuna delle due sezioni e una mostra didattica permanente la cui organizzazione è stabilita da un apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 69. — Gli esami di patente avvengono alla fine del terzo corso della Scuola magistrale.

Art. 70. — Con gli allievi del terzo corso della Scuola magistrale possono presentarsi, nelle stesse condizioni, agli esami suddetti e, ad esami superati, ottenere la patente definitiva, gli allievi pro-

venienti da Scuole magistrali istituite per iniziativa di Comuni, di enti morali e di private, alle seguenti condizioni:

- a) che le scuole donde provengono abbiano accettato i programmi e la vigilanza dello Stato;
- b) che siano in possesso di un certificato di licenza ginnasiale dello Stato;
- c) che abbiano compiuto i 19 anni.

§ 1. I candidati provenienti da scuole che non presentano le condizioni previste alla lettera a) possono, osservate le condizioni delle lettere b) e c) di questo articolo e gli articoli 70, 71 e 72 della legge sull'insegnamento elementare, presentarsi agli esami, superati i quali sarà loro rilasciata una patente provvisoria e cioè subordinata ad un lodevole insegnamento di quattro anni.

§ 2. In casi eccezionali, il Dipartimento potrà ammettere all'esame candidati di età minore dei 19 anni, ritenuto però che l'insegnamento non potrà essere iniziato prima del 19° anno.

Art. 71. — I candidati per essere ammessi tanto alla Scuola magistrale quanto agli esami di magistero devono sottoporsi alla visita del medico cantonale.

§ 1. Non possono essere ammessi alla scuola o agli esami suddetti i candidati i quali presentino condizioni di salute o difetti incompatibili con la missione del maestro.

§ 2. La patente non dà diritto all'insegnamento se non in quanto il maestro si trovi nelle condizioni di salute previste dal paragrafo precedente.

Art. 2. — Sono abrogati il decreto legislativo 21 maggio 1919, l'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1920, gli art. 1 e 2 del decreto legislativo 15 luglio 1921, il decreto legislativo 21 settembre 1922 e tutti gli altri dispositivi contrari o incompatibili.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore appena decorsi i termini per l'esercizio del diritto di *referendum* e sarà applicato a partire dall'anno scolastico 1930—1931.

5. Decreto esecutivo in applicazione della legge 20 gennaio 1930 circa riordinamento degli studi magistrali. (Del 18 luglio 1930.)

*Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Richiamato il decreto legislativo 20 gennaio 1930 circa riordinamento degli studi magistrali;

Premesso che nel corso delle attuali vacanze saranno fissate le linee generali dei nuovi programmi della Scuola magistrale, e sarà redatto in modo preciso il programma del primo corso, che dovrà essere applicato con l'entrante anno scolastico;

Premesse pure che, per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione, verrà nominata entro il corrente anno una Commissione per l'esame dei maestri che volessero ottenere la patente di scuola maggiore, fermo stante il principio della nuova legge secondo cui fra la patente per il grado inferiore e la patente di scuola maggiore ci deve essere un intervallo di almeno due anni;

Premesso inoltre che la Commissione suddetta elaborerà un programma d'esame il quale, pubblicato per tempo nel Foglio Ufficiale, dia modo ai candidati di prepararsi per tempo, con ogni agio.

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1. — Nei due Ginnasi, maschile e femminile, di Locarno i corsi speciali, previsti per gli allievi che dalla terza classe di scuola maggiore volessero passare alla quarta ginnasiale, saranno organizzati nel modo seguente. Vi sarà prima un breve corso di prova e d'esame, simile a quello ora in uso per l'ammissione alla prima classe ginnasiale, e destinato piuttosto a saggiare la qualità dell'allievo che la somma delle sue cognizioni; in seguito, per gli allievi ammessi secondo questo criterio, vi saranno non più di quattro lezioni speciali ogni settimana, fuori orario, per le materie in cui vi è maggiore differenza fra i programmi della scuola maggiore e del Ginnasio.

Art. 2. — Le borse di studio saranno assegnate al principio dell'anno scolastico, solamente agli allievi i quali

- a) siano in condizioni economiche degne di riguardo;
- b) abbiano ottenuto negli esami precedenti almeno la nota 5 in condotta e almeno la promozione in tutte le materie.

§ 1. La domanda per la borsa di studio dovrà essere presentata all'inizio dell'anno scolastico, e accompagnata da una garanzia della famiglia, nel senso indicato all'articolo 64 della legge, cioè dall'impegno di rimborsare allo Stato il sussidio ricevuto qualora il sussidiato non adempia l'obbligo d'insegnamento stabilito dalla legge stessa.

§ 2. Le borse di studio potranno essere di fr. 300.— al massimo per ogni alunno e saranno versate metà a Natale e metà alla fine dell'anno scolastico, a condizione che sian adempiute durante l'anno le condizioni di cui alla lettera b) del presente articolo.

Art. 3. — Con l'anno scolastico 1930—1931 sarà istituita una scuola pratica presso la sezione maschile della Scuola magistrale. Nella scelta dell'insegnante sarà data la preferenza ai candidati che avranno già insegnato lodevolmente per alcuni anni nelle scuole elementari e maggiori.

Art. 4. — Alla fine dell'anno scolastico 1930—1931 gli esami di patente saranno ancora tenuti come vuole la legge 28 settembre

1914, modificata dal decreto legislativo 15 luglio 1921. I primi esami di patente conformi all'art. 70 della nuova legge saranno tenuti alla fine dell'anno scolastico 1932—33, cioè appena sarà compiuto il primo ciclo triennale di studi ora stabilito.

Art. 5. — La Commissione di vigilanza e d'esame della Scuola magistrale dovrà, oltre alle solite mansioni, assicurarsi con particolare cura che i programmi siano svolti in modo uniforme nella scuola dello Stato e nelle scuole private che accetteranno la sorveglianza statale. Essa dovrà perciò assistere spesso alle lezioni e organizzare gli esami in modo che tutti i candidati possano dare sicura prova della loro preparazione culturale e professionale.

Art. 6. — Gli allievi e le allieve del Liceo cantonale i quali, intendendo entrare nella carriera magistrale, avrebbero continuato i loro studi nel Corso pedagogico complementare oggi soppresso, potranno, e ciò soltanto al principio dell'anno scolastico 1930—1931, passare alla Scuola magistrale secondo le norme seguenti:

1. Gli allievi e le allieve che hanno frequentato il primo corso liceale saranno provvisoriamente ammessi alla seconda classe magistrale, ma verranno sottoposti, dopo un mese di scuola, a un esame di pedagogia, canto e (le allieve) lavoro femminile, — materie in cui dovrebbero già prepararsi durante le vacanze estive. Superati gli esami suddetti la loro iscrizione diverrà definitiva.
2. Gli allievi e le allieve del secondo corso liceale saranno ammessi senza esami nella seconda classe magistrale, ritenuto tuttavia che abbiano a prepararsi anch'essi durante le vacanze nelle materie sopra menzionate.
3. Gli allievi e le allieve che hanno compiuto nel 1929—1930 il terzo corso liceale potrebbero essere trattati, qualora lo desiderassero espressamente, come quelli del secondo corso. In caso diverso, o potranno avviarsi agli studi universitari per prepararsi all'insegnamento con l'aiuto di una borsa di studio, o potranno ottenere di presentarsi al prossimo esame per la patente di scuola maggiore, a queste condizioni: a) che sian allora sottoposti a prove speciali per la pedagogia, il canto e (le allieve) il lavoro femminile; b) che abbiano fatto almeno un mese di tirocinio in una scuola maggiore designata, dietro loro istanza, dal Dipartimento della Pubblica Educazione, e sotto il controllo dell'ispettore di Circondario.

Art. 7. — Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale delle leggi* ed entra immediatamente in vigore.

4. Lehrerschaft aller Stufen.

6. Decreto legislativo circa onorario dei maestri e delle maestre delle Scuole Maggiori. (Del 3 novembre 1930.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
Su proposta del Consiglio di Stato,
Decreta:*

Art. 1. — A partire dall'anno scolastico 1930—1931 l'onorario dei maestri e delle maestre delle scuole maggiori non potrà essere inferiore ai minimi seguenti:

	Maestro	Maestra
Scuole di 8 mesi	Fr. 3900.—	Fr. 3350.—
„ „ 9 „	„ 4100.—	„ 3550.—
„ „ 10 „	„ 4400.—	„ 3750.—

Agli onorari suddetti vanno aggiunti gli aumenti periodici e le indennità previste dai §§ 1 e 2 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei docenti.

§ 11. Per gli insegnanti che posseggono la licenza del Corso pedagogico o un titolo equivalente, o che hanno insegnato nelle scuole secondarie dello Stato, gli onorari saranno aumentati di fr. 300.—.

§ 2. Ai titolari delle scuole elementari comprendenti classi di grado inferiore e superiore sarà corrisposta a partire dall'anno scolastico 1930—1931 una indennità annua di fr. 150.—, se maestri, e di fr. 100.—, se maestre; tale indennità è tutta a carico dello Stato.

Art. 2. — Il decreto legislativo 29 maggio 1923 circa gli onorari ai docenti delle scuole maggiori è abrogato.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale delle leggi, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

7. Decreto legislativo circa modificazione all'art. 39 della legge 16 luglio 1926 sulla Cassa Pensioni (aumento del supplemento di pensione ai vecchi docenti). (Del 7 luglio 1930.)

5. Verschiedenes.

8. Regolamento per l'esecuzione del Decreto legislativo 18 settembre 1929 circa l'incremento delle Belle Arti. (Del 24 gennaio 1930.)

~~~~~